

QUESITO nr. 1450

1450 Al sensi dell'art. 4, c. 1, d. lgs. n. 368/2001, il termine del contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e nel rispetto degli altri limiti ivi previsti:

- A non più di due volte e a condizione che la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato tale contratto
 - B una sola volta e a condizione che permangano le stesse esigenze per cui è stato stipulato il contratto
 - C una sola volta e a condizione che la proroga sia richiesta da ragioni obiettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto
 - D non più di due volte e a condizione che la proroga sia richiesta da ragioni obiettive
-

La domanda fa riferimento al comma 1 dell'art. 4 sotto riportato dove viene testualmente citato "a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive". Mentre nella risposta C viene utilizzato il termine "obiettive" e non oggettive.

La risposta B può essere considerata anch'essa valida perché fa riferimento ad un altro passaggio del testo art. 4 comma 1 e cioè : alle stesse esigenze per le quali il contratto è stato stipulato, quindi "si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato".

Art. 4.

Disciplina della proroga

1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.

CONCLUSIONI

Il quesito è pertanto formulato con 2(due) risposte ugualmente valide e semanticamente complementari tra loro